

Conferenza Episcopale Italiana  
COMITATO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Roma, 7 ottobre 1985

Circolare n. 6 (con allegato)

Il Ministero dell'Interno ha appena emanato la Circolare n. 47 del 4 ottobre 1985 con la quale ha impartito le istruzioni necessarie per l'applicazione dell'art. 51 della Legge 20 maggio 1985 n. 222 (Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici) entrata in vigore il 3 giugno scorso.

Per le importanti ripercussioni che ne derivano a favore del Clero congruato si ritiene opportuno portarne subito il testo (cfr. allegato) a conoscenza dell'E.V., accompagnandolo con alcuni chiarimenti.

I. - Da questa Circolare risulta confermato che sono state accolte le principali istanze avanzate, fin dall'entrata in vigore delle Norme, dal Comitato per il Sostentamento del Clero nell'interesse del Clero stesso, e cioè:

a) l'indennità integrativa speciale percepita dai sacerdoti, titolari di assegni supplementari di congrua alla data del 31 dicembre 1984, sarà conglobata dal 1° gennaio 1985 in un "assegno unico e temporaneo"; essa perderà però la natura di indennità integrativa speciale per divenire una semplice componente dell'importo dell'assegno in questione;

b) ne consegue che i sacerdoti i quali, oltre alla ex-congrua percepiscano anche uno stipendio per altra attività di lavoro subordinato (ad esempio insegnamento della religione nella scuola), avranno il diritto di chiedere, con effetto dal 1° gennaio 1985, la corresponsione di tale indennità integrativa su detti stipendi; è evidente il loro interesse a inoltrare subito domanda in tal senso all'ente che versa loro lo stipendio (l'Ufficio Catechistico Nazionale provvederà quanto prima a dare indicazioni in proposito agli Uffici Catechistici Diocesani);

c) da questo cumulo - che cesserà comunque il 31 dicembre 1986 (1) - consegue che, negli anni 1985 e 1986, i sacerdoti che si trovano in queste situazioni (cioè titolari di "assegni unici e temporanei" - già denominati assegni supplementari di congrua - e che percepiscano anche stipendi di lavoro subordinato) verranno ad avere un incremento notevole dei loro redditi, specialmente se hanno cattedra piena; è appena il caso di ricordare che queste somme addizionali (nel biennio potrebbe trattarsi di alcuni milioni) potrebbero, in un doveroso spirito di solidarietà, esser da loro destinate, almeno in parte:

---

(1) Dall'1.1.1987 con l'inizio del periodo transitorio la situazione andrà totalmente riveduta tanto per l'intestazione degli assegni quanto per la loro "misura".

1. per costituire un fondo che consenta la corresponsione dell'equivalente dell'"assegno unico e temporaneo" a quei sacerdoti che, titolari di un ufficio che al 31 dicembre 1984 era vacante, non ricevono l'"assegno unico e temporaneo";
2. a vantaggio dei confratelli anziani e malati;
3. oppure a costituire un primo fondo dei costituendi Istituti diocesani p.s.c.,

e così essere condivise con gli altri sacerdoti che prestano servizio a favore delle diocesi senza godere di simili privilegi. Sarebbe bene che gli E.mi Vescovi svolgessero un'azione di illuminazione e di convincimento in tal senso, tenendo presente l'impegnativa indicazione del can. 282 § 2, C.I.C..

Al riguardo gioverà tener presente che i sacerdoti invitati a compiere questo gesto fraterno non perderebbero alcunchè rispetto alla situazione cui avevano diritto, perchè l'assegno unico e temporaneo è comprensivo della ex congrua, dell'indennità integrativa speciale e delle maggiorazioni (cfr. art. 51, II comma delle Norme).

d) da questo momento e fino alla **data limite del 31 dicembre 1986**, i Vescovi diocesani potranno richiedere ai Prefetti, senza formalità alcuna né documentazione, la variazione dell'intestazione dei predetti "assegno unico e temporaneo" (gli ex assegni supplementari di congrua) in favore di qualsiasi sacerdote che presti servizio nella diocesi (o anche di se stessi) **anche se questi siano già titolari di altro "assegno unico e temporaneo"**; è ovvio che i sacerdoti che venissero a percepire così più di un "assegno unico e temporaneo" dovranno provvedere in sede di dichiarazione dei loro redditi al conguaglio dell'imposta (I.R.P.E.F.). Naturalmente anche per queste ipotesi valgono i richiami al dovere di solidarietà e di carità di cui al precedente punto c).

e) dal 1° gennaio 1985 l'importo di ciascun "assegno unico e temporaneo" sarà uguale all'importo che il titolare riceveva al 31 dicembre 1984 (assegno supplementare di congrua, più indennità integrativa, oppure solo assegno supplementare di congrua, oppure congrua revisionata) maggiorato degli importi corrispondenti alle variazioni che si registreranno nel 1985 e nel 1986 negli indici relativi alla indennità integrativa speciale.

f) i sacerdoti che nell'anno 1984 avessero avuto diritto all'assegno supplementare di congrua soltanto per alcuni mesi continueranno, purché l'ufficio congruato fosse da loro ricoperto al 31 dicembre 1984, a percepire mensilmente nel 1985 e nel 1986 un assegno di importo pari a quello riscosso nel dicembre 1984, aumentato delle maggiorazioni dell'indennità integrativa speciale eventualmente maturande;

g) dal complesso dei dati riferiti appare un ultimo vantaggio da segnalare: il riferimento al 31 dicembre 1984 permetterà nella generalità dei casi di continuare a percepire nel 1985 e nel 1986 l'importo maggiore tra quelli maturati nel 1984.

**II.** - Le indicazioni meno favorevoli, anche se inevitabili nella logica della interpretazione prevalsa, che risultano dal testo ministeriale sono invece le seguenti:

a) gli assegni supplementari di congrua relativi a uffici beneficiati vacanti al 31 dicembre 1984 non saranno più corrisposti, a meno che la causa della vacanza non sia da imputare a ritardi ministeriali nell'istruttoria di pratiche introdotte presso i competenti uffici **prima di tale data**;

b) se l'assegno supplementare di congrua del mese di dicembre 1984 fosse stato d'importo inferiore a quello pieno (ad es. nel caso di un sacerdote nominato parroco dal 15 dicembre 1984), il titolare del medesimo continuerebbe a ricevere nel 1985 e nel 1986 l'importo così ridotto (ferme però le maggiorazioni dipendenti dalle eventuali variazioni degli indici relativi all'indennità integrativa speciale).

c) a seguito dell'entrata in vigore delle Norme, è ormai preclusa la possibilità di ottenere il trasferimento sull'assegno unico e temporaneo (ex assegno supplementare di congrua) dell'indennità integrativa speciale per coloro che, ignorando i ripetuti inviti del Comitato, l'avessero mantenuta su stipendi di lavoro subordinato (ad esempio quello di insegnanti di religione); ciò vale ovviamente anche per coloro che attualmente non abbiano più rapporti di lavoro subordinato in essere (p.e. non insegnino più religione nella scuola).

**III.** - Sarebbe assai opportuno che d'intesa con l'Ufficio Amministrativo e con l'Ufficio Catechistico i Vescovi provvedessero a dare notizia delle suesposte indicazioni al Clero della diocesi.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI - Divisione Congrua

Prot.n.107/123/36820

Roma, 4 ottobre 1985

CIRCOLARE N. 47

- AI Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
  - Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI TRENTO  
TRENTO
  - Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  
BOLZANO
  - Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA
  - AI Sigg. DIRETTORI PROVINCIALI DEL TESORO  
LORO SEDI
- e, per conoscenza:
- Alla CORTE DEI CONTI  
Ufficio Controllo Atti Ministero Interno  
ROMA
  - Al MINISTERO DEL TESORO  
Ragioneria Generale dello Stato-I.G.O.P.-Div.IV  
ROMA
  - Al MINISTERO DEL TESORO  
Direz. Gen. dei Servizi Periferici del Tesoro  
ROMA
  - Al MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
Direzione Centrale Servizi Bancoposta  
ROMA
  - Alla RAGIONERIA CENTRALE  
S E D E

OGGETTO: Art. 51 legge 20 maggio 1985 n. 222 - Pagamento al clero delle somme già liquidate a titolo di supplemento di congrua, onorario, compenso per spese di culto ed indennità integrativa speciale.



# Ministero dell'Interno

- 2 -

La legge 20 maggio 1985 n. 222, recante "disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", è entrata in vigore, com'è noto, lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 giugno 1985 (supplemento ordinario n. 48).

L'art. 51 di detta legge prevede:

- al 1° comma l'abrogazione, dal 1° gennaio 1985, di tutta la legislazione che regolava la concessione, la revisione e la rivalutazione degli assegni al clero cattolico per supplemento di congrua, onorari, compensi per spese di culto ed indennità integrativa speciale;
- al 2° comma la corresponsione in rate mensili, ai titolari di detti assegni, limitatamente al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, della medesima somma liquidata nel 1984, aumentata delle maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale;
- al 3° comma la competenza del Prefetto a modificare l'intestazione dei singoli titoli di spesa, su richiesta dell'Ordinario diocesano, in favore di altri sacerdoti che svolgono servizio per la diocesi.

La "ratio" di tali norme determina che:

- col 1° gennaio 1985 è venuto meno l'istituto del "supplemento di congrua";
- lo Stato corrisponderà, però, ai singoli sacerdoti, a decorrere da detta data e fino al 31 dicembre 1986, un assegno mensile di importo pari a quello globalmente corrisposto a ciascuno relativamente al mese di dicembre 1984, aumentato di un importo pari a quello degli incrementi



# Ministero dell'Interno

- 3 -

della indennità integrativa speciale.

Ne consegue - conformemente alla linea interpretativa formulata dalla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale - che a decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo spettante ai singoli a termini del 2° comma dell'art. 51 - importo che deve essere pari a quello a ciascuno effettivamente corrisposto, nel mese di dicembre 1984, per "supplemento di congrua", "onorario", "compenso per spese di culto" e "indennità integrativa speciale" - non verrà più erogato a tali titoli, posti tutti nel nulla dalla norma abrogativa di cui al 1° comma dell'art. 51.

Alla luce della suesposta linea interpretativa e per consentire agli uffici operativi di dare concreta attuazione al nuovo regime, si formulano le seguenti disposizioni, da osservarsi per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1986:

A) benefici non revisionati, i cui titolari percepivano, al 31 dicembre 1984 - con l'assegno di congrua e/o l'onorario e/o il compenso per spese di culto e/o gli assegni ex erariali, ecc. - anche l'indennità integrativa speciale:

ai titolari verrà corrisposto, mensilmente, un assegno pari a quello globalmente erogato relativamente al mese di dicembre 1984, da maggiorarsi, alle rispettive scadenze, di un importo pari a quello degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati e che matureranno nel periodo 1° febbraio 1985 - 31 dicembre 1986 (v. successivo punto E);



# Ministero dell'Interno

- 4 -

B) benefici non revisionati, i cui titolari non percepivano, al 31 dicembre 1984, con l'assegno di congrua ecc., anche l'indennità integrativa speciale:

ai titolari verrà corrisposto, mensilmente, un assegno pari a quello globalmente erogato relativamente al mese di dicembre 1984, da maggiorarsi alle rispettive scadenze, solo di un importo pari a quello degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati e che matureranno nel periodo 1° febbraio 1985 - 31 dicembre 1986 (v. successivo punto E);

C) benefici revisionati a termini dell'art. 35 della legge 26 luglio 1974 n. 343, dell'art. 1 della legge 6 marzo 1980 n. 58 e della legge 25 marzo 1982 n. 107:

ai titolari verrà corrisposto, mensilmente, un assegno pari a quello globalmente erogato relativamente al mese di dicembre 1984, da maggiorarsi, alle rispettive scadenze, di un importo pari a quello degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati e che matureranno nel periodo 1° febbraio 1985 - 31 dicembre 1986 (v. successivo punto E);

D) benefici revisionati e rivalutati a termini della legge 25 marzo 1982 n. 107 (3° e 4° comma articolo unico):

ai titolari verrà corrisposto, mensilmente, un assegno pari a quello globalmente erogato, compresa la rivalutazione, relativamente al mese di dicembre 1984, da maggiorarsi, alle rispettive scadenze, di un importo pari a quello degli incrementi dell'indennità integrativa speciale



# Ministero dell'Interno

- 5 -

maturati e che matureranno nel periodo 1° febbraio 1985 - 31 dicembre 1986 (v. successivo punto E);

## E) incrementi della indennità integrativa speciale:

l'incremento maturato alla data del 1° febbraio 1985, da corrispondere quindi ai titolari dei benefici di cui ai punti A, B, C e D da detta data in poi, è di L. 13.600 (v. circolare Ministero Interno n. 43 del 19 marzo 1985);

l'ulteriore incremento maturato alla data del 1° maggio 1985 è di L. 27.200 (v. circolare Ministero Interno n. 45 del 12 luglio 1985);

l'ulteriore incremento maturato alla data del 1° agosto 1985 viene determinato, con la presente circolare, in L. 20.400 (v. decreto del Ministro del Tesoro 2 agosto 1985 in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985);

l'importo degli incrementi futuri sarà quantificato, alle singole scadenze, con apposita circolare di questo Ministero;

## F) beneficiari

il pagamento dell'assegno come sopra delineato va effettuato in favore dei titolari dei benefici quali risultavano alla data del 31 dicembre 1984 e ciò anche nel caso di estinzione del beneficio, compresa quella conseguente alla costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero;

nel caso di mutamento nella titolarità dell'ufficio, intervenuto o che intervenga tra il 1° gennaio 1985 ed il 31 dicembre 1986, il Prefetto, su richiesta dell'Ordinario diocesano, purchè formulata entro il 31 dicembre 1986, dispone la modifica dell'intestazione del titolo di spesa



# Ministero dell'Interno

- 6 -

in favore di altro sacerdote, inclusi i vescovi, al servizio della diocesi; a tale modifica il Prefetto provvede anche se il beneficio è estinto;

il Prefetto in particolare:

- dispone la modifica dell'intestazione del titolo di spesa indipendentemente dalla titolarità del beneficio: non è quindi necessaria alcuna bolla di nomina;
- non può modificare l'ammontare dell'assegno, che dovrà rimanere assolutamente invariato rispetto a quello percepito dal precedente intestatario, e ciò anche nel caso di sostituzione del Vescovo diocesano o del Parroco rispettivamente con un Amministratore apostolico o un Economo spirituale e viceversa;
- può disporre la intestazione ad uno stesso sacerdote, inclusi i vescovi, anche di più titoli di spesa emessi su partite intestate a diversi benefici;

## G) benefici vacanti al 31 dicembre 1984:

sono da intendersi definitivamente chiuse al 31 dicembre 1984 le partite di spese fisse intestate a benefici per i quali, relativamente al mese di dicembre 1984:

- non sia stato corrisposto alcun assegno per vacanza intervenuta precedentemente;
- sia stato corrisposto l'intero assegno o un rateo di esso ma il beneficio, per vacanza intervenuta nel corso del mese, risulti comunque vacante alla data del 31 dicembre 1984;



# Ministero dell'Interno

- 7 -

non sono da intendersi chiuse le partite di spese fisse intestate a benefici per i quali siano in corso di perfezionamento:

- decreti ministeriali di ammissione o riammissione in congrua con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, adottati prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1985;
- decreti prefettizi di voltura con decorrenza della nomina anteriore al 1° gennaio 1985, purchè richiesti dall'Ordinario diocesano entro il 31 dicembre 1984, da adottarsi quindi con la procedura di cui alla normativa anteriore alla legge n. 222/1985;

non sono da intendersi vacanti al 31 dicembre 1984 i benefici per i quali risulti incaricato, a tale data, in mancanza del titolare, un Amministratore apostolico od un Economo spirituale, al quale sia stato corrisposto, alla predetta data, il relativo assegno;

H) decreti ministeriali di ammissione o riammissione in congrua con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1984:

tali provvedimenti, adottati prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1985, sono da ritenersi privi di efficacia;

I) decreti interministeriali di rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1985, delle congrue revisionate:

tali provvedimenti, adottati prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1985, sono stati ritenuti privi di efficacia e non sono stati quindi diramati;

L) il regime fiscale, previdenziale ed assistenziale, cui va assoggettata



# Ministero dell'Interno

- 8 -

la erogazione dell'assegno come sopra delineato, resta invariato rispetto a quello che era in vigore alla data del 31 dicembre 1984.

N) chiusura di tutte le partite di spese fisse alla data del 31 dicembre 1986:

le partite di cui sopra dovranno essere definitivamente chiuse a detta data in quanto per l'esercizio finanziario 1987 lo Stato corrisponderà l'intero importo erogato nel 1986, aumentato del 5%, direttamente alla Conferenza Episcopale Italiana.

Le Direzioni Provinciali del Tesoro sono pregate di voler provvedere ai recuperi ed ai conguagli eventualmente necessari in relazione alle disposizioni di cui alla presente circolare, che è stata concordata con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato-IGOP e Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Le Prefetture, i Commissariati del Governo per le provincie autonome di Trento e Bolzano ed il Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta vorranno ritenere superata e quindi abrogata a tutti gli effetti la circolare n. 46 in data 19 agosto 1985, di pari oggetto, le cui disposizioni sono state ricomprese, in modo più puntuale e dettagliato, nella presente circolare.

IL MINISTRO  
(Scalfaro)